Società Italiana Endocrinologia

Roma 28 novembre 2023

REVISIONE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI DELLA SIE

(questo regolamento completa e specifica gli Art. 3 e 4 del Regolamento delle Sezioni Regionali)

Premessa

Le norme di cui al presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare ed illustrare le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Comitato di Coordinamento delle Sezioni Regionali della SIE.

Art. 1 Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è costituito da un numero di componenti in relazione alla numerosità della sezione (n=5 incluso il Coordinatore, fino a 50 soci SIE; n=9 incluso il Coordinatore, fino ed oltre ai 100 soci, regolarmente iscritti). All'interno del Comitato di Coordinamento viene eletto a maggioranza un Coordinatore Regionale e un segretario-tesoriere. Il Comitato di Coordinamento e il Coordinatore Regionale delle sezioni sono approvati dal Consiglio Direttivo della SIE Nazionale e ad esso rispondono tramite il Coordinatore.

Per garantire la continuità nelle finalità delle Sezioni Regionali (v. Art. 2 Regolamento delle Sezioni Regionali SIE), i componenti del comitato di coordinamento rimangono in carica per 4 anni dalla nomina. Ogni 2 anni, 2 o 3/5 componenti (nelle sezioni fino a 50 soci) e 4-5/9 componenti (nelle sezioni fino e oltre i 100 soci) decadono e la Commissione Elettorale (vedi Art. successivo) provvede a garantire la formale elezione dei nuovi componenti.

Le elezioni vengono indette in data unica annuale per tutte le Sezioni regionali decisa dal Consiglio Direttivo della SIE e si svolgeranno con modalità telematica attraverso l'utilizzo di idonee piattaforme.

Esclusivamente nel momento dell'applicazione per la prima volta di questo nuovo regolamento, la decadenza o la conferma dei componenti viene effettuata sulla base degli esiti delle precedenti votazioni.

Art. 2 Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è costituita dal Coordinatore Regionale e da altri 2 soci della sezione regionale (di cui uno ricoprirà il ruolo di Presidente della Commissione) al di fuori del Comitato di Coordinamento (i nominativi sono proposti dal Comitato di Coordinamento stesso); la Commissione Elettorale riceve e valuta la regolarità delle candidature da proporre al Comitato di Coordinamento per la predisposizione della lista per le elezioni dei consiglieri e organizza lo svolgimento delle elezioni in conformità a questo regolamento.

La commissione di Garanzia Nazionale è costituita dal coordinatore della Commissione Elettorale Nazionale, dal Presidente e dal Segretario Generale SIE.

SIE – Società Italiana di Endocrinologia
Viale Regina Margherita 278 - 00198 Roma
C.F. 97088810581 - P.I. 04970461002
+39 378 0827512
segreteria@societaitalianadiendocrinologia.it
www.societaitalianadiendocrinologia.it

Art. 3 Elezioni del Comitato di coordinamento

Il Coordinatore Regionale, sulla base del presente Regolamento, provvede a comunicare ai Soci il numero dei posti resisi vacanti nel Comitato di Coordinamento. Tale comunicazione sarà fornita ai Soci tramite posta elettronica almeno 30 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.

I soci che intendono candidarsi devono far pervenire la propria proposta di candidatura alla Commissione Elettorale della sezione regionale di appartenenza (inviando breve curriculum vitae e 1 foto), entro 15 giorni dalla data della comunicazione telematica del Coordinatore stesso. Il Comitato di Coordinamento ha facoltà di proporre ulteriori candidature fino al numero massimo corrispondente al numero doppio dei componenti del Comitato di Coordinamento da eleggere.

Per partecipare alle elezioni i Soci ordinari devono essere in regola con il versamento della quota associativa SIE dell'anno precedente. L'elezione dei componenti del comitato di coordinamento dovrà avvenire nell'ambito di una lista di candidati, di numero pari o superiore al numero dei componenti da eleggere.

Art. 4 Procedure per la presentazione della candidatura

Sono candidabili ed eleggibili solo i Soci ordinari SIE in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente quello delle elezioni. I Soci che intendano candidarsi devono presentare una propria fotografia formato digitale ed un breve Curriculum Vitae (formato europeo, in pdf). Le candidature devono pervenire per via telematica, in accordo con questo regolamento, alla Commissione Elettorale della sezione regionale di appartenenza entro 15 giorni dalla data della comunicazione telematica del coordinatore stesso. Le candidature pervenute autorizzate dalla Commissione Elettorale saranno inserite sulla piattaforma predisposta dalla segreteria nazionale della SIE per la procedura elettorale.

Solo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente potranno accedere al sistema online per esprimere il proprio voto. A tutti i Soci in regola verrà comunicato per via telematica il giorno di apertura e di chiusura della possibilità di accesso al sistema sulla piattaforma elettorale predisposta. La Segreteria della SIE provvederà ad inviare le credenziali di accesso alla piattaforma

Art. 5 Procedure per le votazioni online.

La lista di tutti i candidati sarà resa disponibile sulla piattaforma on line. Ogni Socio potrà accedere al sistema tramite le credenziali comunicate sempre per via telematica dalla Segreteria SIE. Il seggio elettorale telematico rimarrà aperto dalle ore 9 alle ore 19 del giorno scelto per le votazioni. I risultati delle votazioni saranno resi noti sul sito della SIE entro i 10 giorni lavorativi successivi. La Commissione Elettorale di ciascuna sezione comunicherà l'esito delle votazioni ai propri soci attraverso comunicazione via mail.

Art. 6 Procedure per la proclamazione dei risultati

Al termine delle operazioni di voto il sistema informatizzato provvederà automaticamente al conteggio dei voti, assegnando le preferenze ai candidati. Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale stilerà la graduatoria finale e la graduatoria degli eletti. A parità di voti ottenuti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Società. Nel caso che uno dei Consiglieri abbia a cessare dalla sua carica,

subentrerà, fino al completamento del mandato, il Socio che nella corrispondente elezione sia risultato il primo dei non eletti.

Art. 7 Invalidità ed impugnazione delle operazioni

Le operazioni effettuate non in conformità con il presente Regolamento possono essere impugnate dai Soci, purché il loro dissenso venga verbalizzato alla Commissione Elettorale delle Sezioni Regionali, mediante ricorso scritto indirizzato al Presidente della stessa e alla commissione di Garanzia Nazionale entro 15 giorni dalla comunicazione dei risultati.

Art. 8 Rinvio e norme accessorie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SIE.